

Civile

Esenti dal pagamento IMU anche le società agricole di capitali

Nota a Corte di Cassazione, Sez. TRI Civile, Ordinanza 8 marzo 2024, n. 6346

di Giuseppe Durante*

13 Maggio 2024

In materia di **esenzione IMU** riferito al settore **agricolo** le misure di favore che implicano il mancato versamento dell'imposta possono essere **estese anche a società agricole di capitali**, sempre che si tratti di una società che abbia i requisiti **dell'imprenditoria agricola professionale**, ovvero, se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività specifiche del settore agricolo, abbia **almeno un amministratore** che possieda i requisiti necessari per la **qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale**.

E' quanto ha disposto la Suprema [Corte di Cassazione nell'Ordinanza N°6346 del 08/03/2024](#). Si tratta di un principio giurisprudenziale che **estende l'esenzione dal pagamento (ICI) IMU anche alle società cooperative** che hanno una evidente **vocazione agricola** espletata con le modalità dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, subordinando il **beneficio della esenzione** tributaria alla **coesistenza di due condizioni**:

a) l'esercizio di una **attività specifica appartenente al settore agricolo** prevista dallo Statuto societario rientrante in quanto tale tra le attività di cui **all'articolo 2135 cc**;

b) la presenza di **almeno un amministratore con la qualifica di IAP** (imprenditore agricolo professionale): in altre parole, i giudici di Cassazione subordinano il beneficio fiscale alla coesistenza di un **requisito oggetto** (attività agricola specifica) ed uno **soggettivo**, ossia, **la qualifica certa di IAP** superando per certi versi i limiti piuttosto stringenti previsti dalla normativa di riferimento per tutte le norme di esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo.

Il caso

La questione posta al vaglio della Corte di Cassazione è riconducibile nel caso di specie ad un **ricorso presentato da una società cooperativa arl avverso un avviso di accertamento ICI riferito all'anno d'imposta 2005**. In particolare la società ricorrente riteneva di trovarsi nelle condizioni oggettive per essere esentata dal pagamento del tributo, riferito nel caso di specie, ad un **fondo destinato ad attività agricola**.

Al rigetto del ricorso introduttivo faceva seguito l'appello da parte della stessa società che ribadiva, anche in sede di gravame, l'esenzione dal pagamento del tributo richiesto dal Comune. Tuttavia, anche il giudice di appello confermava il giudicato di prime cure ritenendo non applicabili al caso di specie le agevolazioni invocate dalla società cooperativa, le quali sarebbero invece applicabili solo agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricole. Avverso la sentenza di appello la società cooperativa presentava ricorso per Cassazione in sede di legittimità. In particolare, la parte ricorrente deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt.9 del D.L n°557/1993 comma 1 lett.a) nonché del D.lgs.n°504/1992 istitutivo della vecchia ICI, nonché degli artt 112, 115,116 cpc in relazione all'art.360 comma 1 n. 3) c.p.c. **per non avere il giudice di appello considerato che in tema d'ICI l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale con attribuzione della relativa categoria (A6/A – D/10) non è soggetto ad imposta**.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza N°6346 del 08/03/2024

Il principio giurisprudenziale espresso dai Giudici di Cassazione nell'[Ordinanza N°6346 del 08 marzo 2024](#) non è di poco conto considerando che **esenta dal pagamento dell'imposta comunale una tipologia di società non poco frequente nel mondo agricolo** superando, gli Ermellini, i limiti tassativi imposti dalla normativa che disciplina il tributo (D.lgs.n°504/1992 e successive modificazioni). Tali limiti infatti sono particolarmente stringenti quando si tratta di riconoscere una esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo comunale (come in genere il

pagamento dei tributi), essendo le **norme di esenzione sottoposte al vaglio di una interpretazione autentica e letterale** che, in quanto tale, **non lascia spazio ad interpretazioni estensive o analogiche**.

In particolare, la Suprema Corte, diversamente da quanto stabilito dai giudici di merito, ha ritenuto applicabile nel caso *de qua* **l'esenzione ICI** (estensibile anche all'IMU attualmente vigente) **anche alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricola, equiparandole agli imprenditori agricoli individuali**.

L'orientamento assunto dai giudici di Cassazione nel caso di specie ha trovato la sua *ratio* nell'art.10, comma 1 del D.lgs.n°228/2001 che ha aggiunto [all'art.12 della L.n°153/1975](#) la previsione normativa secondo cui: *“le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre nel caso di società cooperative qualora queste utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale”*.


Ciò, è avvenuto a seguito della pronuncia della **Corte di Giustizia delle Comunità Europee** secondo la quale dalla **nozione di imprenditore agricolo a titolo principale non possono essere escluse alcune persone giuridiche** per il solo motivo della **forma giuridica**.

In tal senso, la stessa [Corte di Cassazione con la Sentenza N°13300 del 15/05/2023](#) ha ulteriormente precisato che le agevolazioni previste **dall'art. 9 del previgente D.lgs.n°504/1992**, istitutivo della *vecchia ICI*, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola, **si applicano anche alle società di capitali**, ai sensi dell'art.1 del D.lgs.n°99/2004, a condizione che la **società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale**; ovvero se, oltre ad avere nello Statuto come **oggetto sociale esclusivo** l'esercizio di una delle attività di cui **all'art. 2935 c.c.**, abbia, altresì, almeno un **amministratore** che possieda i requisiti necessari per configurare la qualifica di **imprenditore agricolo professionale**. Per cui, come già evidenziato, l'esenzione ICI (IMU) estesa anche alle società cooperative di capitale è strettamente subordinata, secondo quanto palesato dalla Suprema Corte adita, alla coesistenza di **due requisiti**: il primo di **natura oggettiva**, ossia, l'esercizio di un'attività agricola specifica che rientri tra quelle espressamente previste dall'art.2935 c.c., l'altro di **natura soggettiva**, ossia, la qualifica certa di imprenditore agricolo professionale almeno da parte di un amministratore della società.

Nella questione posta al vaglio dei giudici di Cassazione la società ricorrente aveva dimostrato in entrambi i giudizi di merito **la coesistenza dei due requisiti (oggettivo e soggettivo)** che legittimano **l'esenzione dal tributo comunale anche per le società cooperative**.

Alla stregua delle considerazioni palesate, la suprema Corte ha ritenuto **meritevole di accoglimento il ricorso della società cooperativa**, disponendo pertanto la cassazione della sentenza di appello e, **non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto**, gli Ermellini hanno deciso la causa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente compensando le spese di lite in considerazione della questione particolarmente complessa.

**A cura del Prof. Avv. Giuseppe Durante, Docente a contratto presso la facoltà di Economia dell'Università LUM “Giuseppe De gennaro” di Bari - Tributarista - Partner 24 ORE*

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

